

(N. 372)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, RIPAMONTI, CONTI PER-
SINI, DELLA BRIOTTA, NOCI, NOVELLINI, BERLANDA, BOMBAR-
DIERI, CASTELLI, FORNI, GRAZIOLI, MAZZOLI, MARTINAZZOLI,
MELANDRI e ROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1979

Modifica all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
recante norme per la elezione dei consigli regionali delle
Regioni a statuto normale

ONOREVOLI SENATORI. — 1. - A pochi me-
si dalla conclusione della seconda le-
gislatura delle Regioni a statuto ordi-
nario, un'esperienza ormai decennale di
governo induce a riconsiderare l'attualità e
la congruità delle disposizioni che regolano
la composizione numerica dei rispettivi con-
sigli, anche alla luce della radicale riforma
operata dalla legge di delega n. 382 e dal
decreto di attuazione n. 616 in materia di
attribuzioni regionali.

Va considerato, anzitutto, che la legge elet-
torale regionale vigente fu emanata ovvia-
mente prima che le Regioni si dotassero dei
relativi statuti; questi furono generalmente
informati ad una visione dei consigli con-
cepiti come organi non soltanto d'indirizzo

politico e di produzione legislativa, ma an-
che di programmazione, di alta amministra-
zione e di concorso nell'azione dell'esecutivo,
attraverso l'articolazione in commissioni
permanenti.

Già sotto questo profilo sono emerse in
questi anni, e in modo speciale dopo la
svolta delle riforme del 1975 e del 1976, dif-
ficoltà e rigidità nell'azione delle assem-
blee regionali, chiamate a svolgere compiti
sempre più puntuali, impegnativi e comples-
si nel quadro delle vecchie e soprattutto
delle nuove attribuzioni regionali; queste
esigenze non possono essere soddisfatte che
da assemblee formate in modo da operare
mediante articolazioni operative sempre più
specializzate nei singoli rami di attività, e
tali da assicurare la qualità degli strumenti

legislativi, programmatori ed amministrativi.

Ora, posto che la rappresentatività di ogni organismo consiliare deve corrispondere al massimo a quella dell'assemblea, la composizione numerica dei consigli regionali è tale da non consentire se non in misura insufficiente ed occasionale l'incidenza delle forze politiche minori nell'azione delle commissioni.

Vi sono poi problemi di rappresentatività delle assemblee rispetto alla fisionomia politica dell'elettorato soprattutto in rapporto alla distribuzione di quest'ultimo nelle circoscrizioni provinciali (il dato più significativo è quello della provincia di Sondrio che nelle due legislature regionali ha avuto la possibilità di eleggere solo un consigliere rispetto a due assegnati).

Ciò consiglierebbe un riesame dei meccanismi di assegnazione dei seggi e forse anche l'introduzione di una norma specifica per far luogo ad una riserva automatica di seggi alle province minori, senza peraltro contraddire il principio fondamentale della proporzionalità, riesame che per la complessità dell'argomento appare prematuro affrontare.

Ma non è dubbio che un immediato ritocco, sia pure parziale e limitato, delle norme sulla composizione numerica dei consigli contribuirà alla soluzione dei problemi suaccennati, essendo certissimo che quanto minore è la consistenza numerica di un collegio, tanto più scarso è l'indice di rappresentatività delle sue articolazioni interne.

Tale considerazione è particolarmente importante per la regione Lombardia, a causa del numero elevato delle province (nove) e soprattutto in conseguenza del sussistere di un'area metropolitana (quella milanese) che da sola corrisponde in termini di popolazione a circa la metà di quella complessiva.

2. — Con il disegno di legge che si propone ci si limita, come primo provvedimento nella direzione suesposta, ad integrare gli scaglioni di popolazione in corrispondenza dei quali, secondo il sistema adottato con la legge 17 febbraio 1968, n. 108, si determina il numero dei consiglieri di ciascuna Regione.

Questi scaglioni, così come fissati attualmente, non bastano a coprire l'area di necessità funzionali di Regioni la cui popolazione ecceda sensibilmente il tetto massimo indicato (sei milioni di abitanti), con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine al tessuto amministrativo, economico e produttivo ed alla maggior complessità che in situazioni siffatte presenta il governo del territorio.

Appare indispensabile, sotto questo profilo, introdurre un nuovo scaglione in modo che un numero maggiore di consiglieri (e precisamente 120) sia assegnato alle Regioni che superino gli 8 milioni di abitanti; è il caso, al momento, soltanto della Lombardia, che secondo l'ultimo censimento del 1971 aveva 8.543.387 abitanti, e che secondo i più recenti dati ISTAT avrebbe quasi raggiunto i 9 milioni di abitanti (più precisamente, 8.910.728).

3. — Un esame sia pure sommario di analoghe situazioni istituzionali a livello europeo conferma l'opportunità dell'aggiornamento proposto e dimostra che la consistenza assembleare prevista in corrispondenza del nuovo scaglione da introdursi è largamente contenuta al di sotto di quella ritenuta congrua in altri Paesi.

Un confronto con il modello più omogeneo, almeno in termini dimensionali, e cioè con quello della Germania federale, indica che i parlamenti dei *Länder*, a parità o corrispondenza sostanziale di popolazione, sono sensibilmente più numerosi dei nostri consigli regionali: considerando soltanto quelli con popolazione superiore a 8 milioni di abitanti, si constatano i seguenti rapporti (i dati, tratti dalla pubblicazione *Tatsachen über Deutschland*, sono del 1978):

Baden-Wurtemberg (pop. 9.239.000), seggi 121;

Baviera (pop. 10.853.000), seggi 204;

Renania Westfalia (pop. 17.246.000), seggi 200;

inoltre, due *Länder* con popolazione corrispondente o non di molto superiore allo scaglione massimo di 6 milioni indicato dal-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la legge italiana (Assia, abitanti 5.584.000 e Bassa Sassonia, abitanti 7.259.000) hanno rispettivamente parlamenti di 155 e 121 seggi.

Come si desume dai dati suesposti, poi, il rapporto tra popolazione e seggi non è rigidamente proporzionale come nella legge italiana; ciò risponde evidentemente all'esigenza di dare funzionalità alle assemblee anche in considerazione di fattori quali l'assetto economico, organizzativo, tecnologico, tendenzialmente più sviluppato laddove si abbia maggior densità di popolazione.

Anche se i termini del raffronto sono meno omogenei — in quanto per i Parla-

menti nazionali entrano in gioco altre connotazioni istituzionali — non va trascurato poi che un Paese come la Danimarca, con 3.160.000 abitanti, ha un Parlamento di 179 deputati; che 165 deputati per 7.540.000 abitanti ha l'Assemblea nazionale austriaca, 263 deputati per 8.804.000 abitanti l'Assemblea nazionale portoghese, 212 deputati e 175 senatori per 9.756.000 abitanti il Belgio.

Tutti questi elementi di riferimento concorrono in modo univoco a far escludere che il consiglio di una Regione con oltre 8 milioni di abitanti possa adeguatamente funzionare con gli ottanta consiglieri assegnatigli dall'attuale ordinamento.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto:

di 120 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 8 milioni di abitanti;

di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

di 30 membri nelle altre Regioni ».